

Codice A1820C

D.D. 3 gennaio 2023, n. 7

R.D. 523/1904 - Autorizzazione idraulica n. 2919 per lavori di demolizione e ricostruzione di ponte sul Rio Sassolenda, lungo la strada comunale della Val Gronda, per l'adeguamento al transito veicolare leggero e realizzazione di protezione spondale in sinistra idrografica, nell'ambito del progetto di "messa in sicurezza della strada Val Gronda dal rischio idrogeologico". Richiedente: Comune di Rassa (VC).



ATTO DD 7/A1820C/2023

DEL 03/01/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: R.D. 523/1904 – Autorizzazione idraulica n. 2919 per lavori di demolizione e ricostruzione di ponte sul Rio Sassolenda, lungo la strada comunale della Val Gronda, per l'adeguamento al transito veicolare leggero e realizzazione di protezione spondale in sinistra idrografica, nell'ambito del progetto di “messa in sicurezza della strada Val Gronda dal rischio idrogeologico”.

Richiedente: Comune di Rassa (VC).

Premesso che:

- In data 21/11/2022 è pervenuta al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al prot. n. 49353/A1820C, l'istanza del Comune di Rassa prot. n. 1565 del 18/11/2022 per il rilascio della concessione demaniale finalizzata alla regolarizzazione della passerella esistente sul Rio Sassolenda a servizio della strada comunale della Val Gronda, compresa l'autorizzazione ad eseguire lavori di demolizione della medesima e contestuale ricostruzione di nuovo ponte adeguato al transito veicolare leggero e realizzazione di protezione spondale in sinistra idrografica, nell'ambito del progetto di “messa in sicurezza della strada Val Gronda dal rischio idrogeologico”; la spalla sinistra della passerella verrà ricostruita in arretramento per ampliare la sezione libera di deflusso.
- Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato Rio Sassolenda è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.
- All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del dott. geol. Marco Stoppa, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Piemonte al n. 482 dell'A.P. Sez. A. e dott. ing. Roberto Mattasoglio, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vercelli al n. A 566.
- L'Amministrazione Comunale di Rassa con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 14/09/2022 ha approvato il progetto definitivo dei lavori sopra indicato redatto dai professionisti incaricati; pertanto non si è dato luogo alla pubblicazione dell'avviso di presentazione dell'istanza all'albo pretorio del Comune.
- In data 01/12/2022 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario del Settore

Tecnico Regionale di Biella e Vercelli al fine di verificare lo stato dei luoghi.

- In data 12/12/2022, al prot. n. 52446/A1820C, sono poi pervenute a questo Settore n. 3 nuove tavole grafiche integrative.
- A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.
- Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di Legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004, così come modificato dal Regolamento regionale n. 2/R del 04/04/2011.

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 'Disciplina del sistema dei controlli interni'.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- L.R. n. 4 del 10/02/2009 e ss.mm.ii. 'Gestione e promozione economica delle foreste';
- Regolamento forestale regionale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" emanato con D.P.G.R. in data 20/09/2011, n. 8/R e ss.mm.ii.;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione disposizioni in materia di prevenzione, corruzione, pubblicità e trasparenza" e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni";
- Parere della Provincia di Vercelli / Area Territorio - Risorse Idriche - Caccia e Pesca - Vigilanza Amministrativa - Trasporti / Servizio Caccia e Pesca - Ufficio Biodiversità prot. n. 31921 del 22/12/2022, pervenuta in data 23/12/2022 al prot. n. 55326/A1820C, in ordine alla compatibilità con la fauna acquatica (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011), allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Rassa ad eseguire lavori di demolizione e ricostruzione di ponte sul Rio Sassolenda, lungo la strada comunale della Val Gronda, per l'adeguamento al transito veicolare leggero e realizzazione di protezione spondale in sinistra idrografica, nell'ambito del progetto di "*messa in sicurezza della strada Val Gronda dal rischio idrogeologico*", nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- i lavori in oggetto potranno essere realizzati solo dopo l'ottenimento del formale atto di concessione demaniale ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. del 06/12/2004, n. 14/R e ss.mm.ii.;
- l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere all'acquisizione (al Demanio Pubblico dello Stato, ramo acque o al patrimonio comunale) delle eventuali aree private sulle quali verrà realizzata la protezione spondale in oggetto;
- i massi di cava della protezione spondale dovranno avere volume non inferiore a 0,80 m³ e dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità;
- tenuto conto che non sono ammesse in alcun caso restrizioni delle sezioni d'alveo rispetto alla loro configurazione attuale, il tratto di protezione spondale previsto dovrà essere posato verso l'esterno il più possibile in aderenza all'attuale profilo di sponda, in modo da non restringere in alcun modo le sezioni idrauliche attuali;
- la scogliera dovrà essere, verso monte, accuratamente immorsata nella sponda, prevedendone una prosecuzione obliquamente al profilo attuale della sponda stessa, al fine di evitare fenomeni di aggiramento da parte della corrente;
- la base della scogliera dovrà essere adeguatamente ancorata al substrato roccioso, così come indicato negli elaborati progettuali;
- i lavori in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- non sono ammessi riporti di terreno nelle fasce di rispetto definite ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96 lett. f);
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese dell'Amministrazione Comunale autorizzata la quale si obbliga altresì alla loro manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'efficienza idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in

questione;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando l'Amministrazione Comunale autorizzata l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico della stessa Amministrazione Comunale l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- le eventuali operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell'area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal "*Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.*", adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell'art. 37 bis;
- il materiale proveniente dal taglio dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde;
- durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l'area demaniale e relativa fascia di rispetto dovranno essere immediatamente sgomberate;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il **30/06/2024**, e limitatamente al periodo stabilito dalle vigenti Leggi in materia, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- l'Amministrazione Comunale autorizzata dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché le eventuali sospensioni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, l'Amministrazione Comunale dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni in Determinazione;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua denominato Rio Sassolenda;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo dell'Amministrazione Comunale autorizzata di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- l'Amministrazione Comunale è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'Amministrazione Comunale autorizzata, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che

delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese dell'Amministrazione Comunale autorizzata, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale dell'Amministrazione Comunale autorizzata, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- per quanto concerne i materiali di risulta degli scavi effettuati all'interno delle aree demaniali, i medesimi dovranno essere reimpiegati in sito nell'ambito degli interventi autorizzati per la realizzazione dei tratti di scogliera in massi e relativo imbottimento / riprofilatura di sponda o colmata di depressioni di alveo. I materiali in eccedenza, che non potranno essere riutilizzati in sito, dovranno essere allontanati dall'area e, comunque, in nessun modo potranno interessare alvei e fasce spondali di altri rii o colatori. Si specifica, a tal proposito, che l'eventuale asportazione dovrà essere autorizzata con specifico provvedimento dell'Ufficio scrivente con riferimento alla D.G.R. n. 44-5084 del 14 gennaio 2002 ed alla "Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua", approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 9 del 05.04.2006;
- l'Amministrazione Comunale autorizzata dovrà attenersi a quanto prescritto dalla Provincia di Vercelli / Area Territorio – Risorse Idriche – Caccia e Pesca – Vigilanza Amministrativa – Trasporti / Servizio Caccia e Pesca – Ufficio Biodiversità nel parere prot. n. 31921 del 22/12/2022;
- l'Amministrazione Comunale autorizzata, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

La presente determinazione viene rilasciata in fase endoprocedimentale, prodromica al provvedimento di concessione demaniale in sanatoria da rilasciare ai sensi del regolamento regionale n. 14/R del 06 dicembre 2004 e ss.mm.ii..

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Funzionario Estensore
Milena Baldizzone

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo

Allegato



**AREA TERRITORIO-RISORSE IDRICHE-CACCIA E PESCA-VIGILANZA
AMMINISTRATIVA-TRASPORTI
Servizio Caccia e Pesca – Ufficio Biodiversità**

Vercelli, _____

Prot. n. _____

Risposta alla nota n. _____

del _____

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale
Biella-Vercelli
tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it

e.p.c. Al Comune di Rassa
rassa@cert.ruparpeimonte.it

All'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle
Sesia
areeprotettevallesesia@pec.mail.it

OGGETTO: Richiesta di regolarizzazione di passerella esistente sul Rio Sassolenda e di autorizzazione idraulica a lavori di demolizione della medesima e contestuale ricostruzione di nuovo ponte adeguato al transito veicolare leggero e realizzazione di difesa spondale in sinistra idrografica, nell'ambito del progetto di "messa in sicurezza della strada Val Gronda dal rischio idrogeologico". Polizia idraulica N.O.I. n. 2919 – richiedente: Comune di Rassa. Parere ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006 e s.m.i.

Con riferimento alla richiesta di parere (acquisita al protocollo dell'Ente al n 29139 del 25/11/2022) per l'intervento di cui in oggetto, si evidenzia che per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici, si dovrà far riferimento alla D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010 e successivamente modificata con D.G.R. n. 75-2074/11, con la quale la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 12 c.5 della L.R. n. 37/2006, ha approvato la "Disciplina delle modalità e procedure";

Si segnala che l'intervento in oggetto, ricade nel sito di Rete Natura 2000 - SIC IT1120027 Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba, tutelato dall'Ente Parco in indirizzo;

Ai sensi della sopracitata normativa, si prescrive per le fasi di cantiere, l'adozione dei seguenti accorgimenti:

- adottare tutti i provvedimenti necessari per limitare l'intorpidimento delle acque ed evitare che il materiale in sospensione causi a carico di organismi macrobentonici di fondo e dell'ittiofauna un'azione di abrasione e di copertura degli apparati branchiali con compromissione dell'attività respiratoria;
- al fine di ridurre al minimo gli impatti ambientali sugli habitat e sulla fauna acquatica, durante l'esecuzione degli interventi in alveo e anche successivamente, deve essere garantito il deflusso minimo vitale del corso d'acqua, ai sensi del Regolamento regionale n.14/R del 27 dicembre 2021;
- eseguire i lavori procedendo da valle verso monte;

- organizzare il cantiere in modo da ridurre allo stretto indispensabile la tempistica delle operazioni in alveo;
- prevedere le precauzioni necessarie per tutte le operazioni di manutenzione, rabbocco, rifornimento e lavaggio dei mezzi di cantiere per evitare contaminazione di suolo e corsi idrici;
- predisporre un piano di intervento rapido per il contenimento di eventuali danni, anche accidentali, alla fauna acquatica;
- contattare preventivamente la Provincia di Vercelli che stabilisce le modalità e le procedure di recupero della fauna ittica, effettuato a spese del soggetto che realizza gli interventi, attraverso i servizi attivati direttamente dalla Provincia o avvalendosi di soggetti privati specializzati, autorizzati dalla Provincia stessa ai sensi della D.G.P. 2569/07.

Al termine dei lavori si dovrà:

- effettuare il recupero delle aree di cantiere, di quelle di deponia temporanea, della pista di servizio realizzata per l'esecuzione dei lavori, nonché di ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto.

Comunicare inizio e conclusione dei lavori.

Distinti saluti.

Il DIRIGENTE RESPONSABILE
(Arch. Veronica Platinetti)